REGOLAMENTO (CEE) N. 1607/78 DELLA COMMISSIONE

del 5 luglio 1978

relativo alla fornitura di latte scremato in polvere a titolo di aiuto alimentare

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1421/78 (2), in particolare l'articolo 7, paragrafo 5,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/77 del Consiglio, del 25 luglio 1977, che stabilisce le norme generali relative alla fornitura di latte scremato in polvere, nel quadro del programma di aiuto alimentare per il 1977, a taluni paesi in via di sviluppo ed organismi internazionali (3), in particolare l'articolo 6,

considerando che, nel quadro dei programmi di aiuto alimentare adottati con i regolamenti del Consiglio citati nell'allegato, l'isola Maurizio ha chiesto la fornitura del quantitativo di latte scremato in polvere indicato nell'allegato;

considerando che è pertanto opportuno procedere a tale fornitura in conformità delle norme previste dal regolamento (CEE) n. 303/77 della Commissione, del 14 febbraio 1977, recante modalità generali d'applicazione per la fornitura di latte scremato in polvere e di butteroil a titolo di aiuto alimentare (4); che è necessario in particolare precisare il termine e le modalità di consegna, nonché la procedura che gli organismi d'intervento devono applicare per determinare le relative spese; che, tenendo conto delle modalità di distribuzione previste dal paese beneficiario, deve essere previsto, a titolo eccezionale, un condizionamento speciale;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli organismi d'intervento di cui all'allegato provvedono affinché si proceda, in conformità del regolamento (CEE) n. 303/77, alla fornitura di latte scremato in polvere a titolo di aiuto alimentare alle condizioni specificate nello stesso allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra invigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 luglio 1978.

Per la Commissione

Il Vicepresidente

Finn GUNDELACH

(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.
(2) GU n. L 171 del 20. 6. 1978, pag. 12.
(3) GU n. L 192 del 30. 7. 1977, pag. 1.
(4) GU n. L 43 del 15. 2. 1977, pag. 1.

ALLEGATO (1)

Designazione dellla partita	A
1. Regolamenti del Consiglio applicati :	
a) fondamento giuridico	(CEE) n. 1766/77 (programma 1977)
b) assegnazione	(CEE) n. 1767/77
2. Beneficiario	isola Maurizio
3. Paese di destinazione	
4. Quantitativo totale della partita	500 tonnellate
5. Organismo d'intervento incaricato della fornitura	risulterà dall'applicazione della procedura di cui al punto 12
6. Provenienza del latte scremato in polvere	acquisto sul mercato della Comunità
7. Caratteristiche e/o imballaggio particolari	tenore vitamine A : almeno 5 000 u.i./100 g tenore vitamine D : almeno 500 u.i./100 g
8. Imballaggio speciale	vedi nota (2)
9. Iscrizioni sull'imballaggio	I sacchi ed i cartoni dovranno riportare la seguente dicitura : « Lait écrémé en poudre vitaminé / Don de la Communauté économique européenne à l'île Maurice / Pour distribution gratuite »
10. Termine di consegna	dopo il 25 agosto e prima del 10 settembre 1978
11. Fase e luogo di consegna	porto della Comunità avente collegamento regolare con il paese destinatario
12. Rappresentante del beneficiario incaricato della presa in consegna	SCAC, Société commerciale d'affrètement et de combustible, 92 Puteaux (France)
13. Procedura da applicare per determinare le spese di fornitura	gara
14. In caso di gara : data del termine ultimo per la presentazione delle offerte, alle ore 12, il :	24 luglio 1978

Note :

(1) Il presente allegato sostituisce, unitamente al bando pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. C 95 del 19 aprile 1977, pag. 7, il bando di gara degli organismi d'intervento interessati.

(2) Le condizioni particolari di imballaggio sono le seguenti :

1. Sacchi di polietilene nuovi, puliti, secchi ed intatti, di contenuto pari al peso netto di 5 kg e di confezione rispondente alle seguenti caratteristiche :

   — saldatura longitudinale
   — spessore : 0,10 mm
   — dimensioni : 250 mm × 550 mm
   — stampaggio : un colore
   — polietilene non colorato
   — diossido titanico : 0,5 %
   — oleamide : 550 ppm
   — diossido di silicio : 450 ppm
   — densità : 99,4 % alta pressione
   — resistenza : 203 kg/cm²
   — modulo d'elasticità : 1 198 kg/cm²
   — allungamento : 132 %

   Qualità alimentare.

2. Cartone contenente ciascuno 4 dei sacchi succitati e rispondente alla seguente caratteristica :

   — stampaggio : un colore
   — dimensioni : 425 × 340 × 350 mm
   — composizione :
      — kraft 125 g
      — ondulato 4 mm — 120 g
      — schrenz 110
      — ondulato 3 mm — 120 g
      — kraft 125 g
   — con scomparti 2 × 2 :
      — duplex bruno 140 g
      — ondulato 4 mm — 120 g
      — duplex bruno 140 g

I cartoni sono solidamente chiusi con colla su tutta la superficie delle patte superiori ed inferiori.